

CITTA' DI ABANO TERME

UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 12/01/2004.

Modificato con Delibera del consiglio Comunale n. 68 del 18/09/2007

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28/01/2009

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	
ART. 2 FORMA DI GESTIONE	
ART. 3 FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE	
ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	
ART. 5 DEFINIZIONI	
ART. 6 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI	
ART. 7 DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI.....	
ART. 8 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI	
ART. 9 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.....	
ART.10 COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE	
 TITOLO II° - CRITERI DI ASSIMILABILITA'.....	
ART. 11 CRITERI E MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI:.....	
ART. 12 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI: CRITERI QUALITATIVI	
ART. 13 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI DERIVATI DA ATTIVITA' SANITARIE, COMMERCIALI E DI SERVIZI:	
ART. 14 ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVATI DA ATTIVITA' AGRICOLE	
ART. 15 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI	
ART. 16 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI : SMALTIMENTO E TASSAZIONE.....	
ART. 17 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI : RACCOLTA E SMALTIMENTO.....	
ART. 18 COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	
 TITOLO III° CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.....	
ART. 19 MODALITÀ DI CONFERIMENTO.....	
ART. 20 CONTENITORI STRADALI DEDICATI	
ART. 21 DIVIETI CIRCA LA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI	
ART. 22 CONTENITORI IN PUNTI SPECIFICI.....	
ART. 23 CONFERIMENTO DEI "RIFIUTI OMOGENEI"	
ART. 24 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	
ART. 25 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI.....	
ART. 26 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI	
ART. 27 CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI DA GRANDI UTENZE.....	
ART. 28 CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI.....	
ART. 29 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI	
ART. 30 CONFERIMENTO DEI VEICOLI IN DEMOLIZIONE E LORO PARTI.....	

TITOLO IV° - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....

ART. 31	ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA
ART. 32	ORARI E FREQUENZA DI RACCOLTA
ART. 33	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI.....
ART. 34	RACCOLTA DOMICILIARE.....
ART. 35	RACCOLTA SU CHIAMATA
ART. 36	MODALITA' DI CONFERIMENTO PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, BENI DUREVOLI, ACCUMULATORI AL PIOMBO,BIO-MASSE,OLI ESAUSTI E/O VEGETALI, RIFIUTI INERTI.....
ART. 37	RACCOLTA DEI RIFIUTI MISTI.....
ART. 38	RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE
ART. 39	RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA.....
ART. 40	RACCOLTA DEI RIFIUTI OMOGENEI QUALI CARTA , CARTONE, VETRO, METALLI, PLASTICA.....
ART. 41	RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.....
ART. 42	RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
ART. 43	RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI
ART. 44	TRASPORTO DEI RIFIUTI.....
ART. 45	DESTINAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 46	ACCESSO ALL'AREA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO BIO-MASSE

TITOLO V° NORME E SERVIZI DI IGIENE URBANA.....

ART. 47	FINALITA' DEL SERVIZI.....
ART. 48	CESTINI PORTARIFIUTI
ART. 49	RICHIAMI A REGOLAMENTI COMUNALI E DI POLIZIA URBANA
➤	MERCATI
➤	AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
➤	PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI
➤	PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
➤	ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO
➤	ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.....
➤	OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE.....
➤	RECUPERO DI ANIMALI MORTI
➤	SGOMBERO DI NEVE : OBBLIGO DEI FRONTISTI
ART. 50	SERVIZIO ANTIGELO
ART. 51	SGOMBERO DI NEVE
ART. 52	SGOMBERO DI NEVE OBBLIGO DEGLI AUTOMOBILISTI
ART. 53	CAVE E CANTIERI
ART. 54	RIFIUTI INERTI
ART. 55	SPAZZAMENTO DELLE STRADE.....
ART. 56	LAVAGGIO ATTREZZATURE.....
ART. 57	PULIZIA POZZETTI
ART. 58	AREE DI SOSTA PER I NOMADI

TITOLO VI° - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ART. 59 IL RICONOSCIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE.....

ART. 60 PRINCIPI GENERALI E REQUISITI

ART. 61 CONDIZIONI OPERATIVE.....

TITOLO VII° CONTROLLI E SANZIONI

ART. 62 VIGILANZA.....

ART. 63 SANZIONI

ART. 64 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

ART. 65 VALIDITÀ' DEL REGOLAMENTO.....

➤ ALLEGATO CONVENZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Abano Terme, disciplina con il presente regolamento, la gestione dei rifiuti urbani ai sensi : del D. Lgs 22 del 05-02-1997 e successive modifiche e integrazioni, ed ai sensi della Legge regionale n.3 del 21 gennaio 2000 (nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), della Legge 179 del 31/07/2002, stabilendo, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani
 - b) le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuto e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesatura dei rifiuti prima di inviarli al recupero e allo smaltimento
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente
 2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) ai rifiuti radioattivi;
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - e) ai residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla Legge 14/08/1991 n.281, e successive modificazioni nel rispetto della vigente normativa
 - f) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - g) ai materiali esplosivi in disuso;
 3. Particolari modalità per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana, sono determinate con apposito Disciplinare Tecnico, regolante i rapporti tra il Comune e il Gestore
- Sono rimandate ad apposito separato regolamento le norme relative all'istituzione della tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani in applicazione all'art.49 del D. Lgs n.22/97.

ART. 2 FORMA DI GESTIONE

I servizi di raccolta e di smaltimento dei R.S.U. di cui al presente Regolamento sono gestiti dal Comune di Abano Terme secondo le forme previste dal “ Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali D.to L.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 “

1. Il soggetto operante , verrà in seguito menzionato come “ **Gestore del servizio**” o semplicemente “ **Gestore** “

ART. 3 FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi della normativa vigente.
2. L'intera gestione dei rifiuti è effettuata dal Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
 - c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - d) tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;
 - e) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati per tipologia con successiva selezione secondo quindi le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche;
3. Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l'obiettivo di:
 - a) diminuire la quantità dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno, in altre parole frazioni di RSU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, riducendo la quantità di Rifiuti Urbani da inviare allo smaltimento;
 - c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;
 - d) istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti e beni durevoli di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
 - e) migliorare la raccolta dei rifiuti pericolosi urbani (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F");
 - f) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
 - g) contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento per Rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie riportate nel Catalogo Europeo dei rifiuti, e di cui il detentore:“ si disfi, o abbia deciso di disfarsi, o abbia l'obbligo di disfarsi ”.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. **Sono rifiuti urbani:**
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
4. **Sono classificati Rifiuti Speciali** i seguenti tipi di rifiuti:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) rifiuti da lavorazione industriale
 - d) rifiuti da lavorazione artigianale
 - e) rifiuti da attività di servizio e da attività commerciali
 - f) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;
 - g) i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie: rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposizioni debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Rientrano in questa categoria le auto private, caravan e qualsiasi veicolo di trasporto pubblico o privato, compresi i natanti, a qualsiasi titolo.
5. **Sono pericolosi** i rifiuti non domestici precisati nel Catalogo Europeo dei rifiuti
6. Si intendono **per Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP): con provenienza sola domestica**
 - a) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” (tossico) e/o “F” (infiammabile). Vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori. ;
 - b) Oli minerali residui o esausti, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori;
 - c) Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, siringhe
 - d) Pile
 - e) Batterie d'auto
 - f) Lampade a scarica (neon) e tubi catodici.
7. **Per rifiuti cimiteriali** si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;(i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
8. **Per Rifiuti Urbani Beni Durevoli** si intendono i seguenti rifiuti per uso domestico :
- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - b) televisori, computer
 - c) lavatrici e lavastoviglie;
 - d) condizionatori d'aria
 - e) in generale grandi e piccoli elettrodomestici
9. **Per Rifiuti urbani ingombranti** che per le loro dimensioni non possono essere conferiti nel cassonetto per rifiuti urbani; per rifiuti urbani interni si intendono:
- a) rifiuti domestici prodotti da attività domestiche o residenziali provenienti da insediamenti civili o commerciali
 - b) rifiuti domestici ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune);
 - c) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
10. **Per Rifiuti urbani esterni** si intendono:
- a) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - b) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle rive dei corsi d'acqua;
 - c) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - d) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
11. **I Rifiuti misti:** sono costituiti da un insieme di rifiuti, anche singolarmente riutilizzabili, tuttavia mescolati in modo da precludere tale possibilità. Dai Rifiuti misti sono comunque esclusi i RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) e RUI (Rifiuti Urbani Ingombranti ed i beni Durevoli) perché devono essere raccolti in modo distinto.
12. **Per Rifiuti omogenei:** devono intendersi frazioni di materiali di uno stesso tipo come vetro, carta, plastica, lattine, organico, ecc. Questi materiali sono destinati al riciclaggio in apposite filiere.
- 13. Imballaggi**
- Per rifiuti di imballaggi si intendono quei prodotti adibiti :
- a) a contenere,
 - b) a proteggere,
 - c) a consentire la manipolazione e consegna dal produttore all'utilizzatore,
 - d) ad assicurare la presentazione di determinate merci e che rientrano nella categoria dei rifiuti come definiti dal precedente comma 1.
- Vengono suddivisi in:
- 1- Imballaggi primari o imballaggi per la vendita per l'utente finale e per il consumatore;
 - 2- Imballaggi secondari o imballaggi multipli concepiti per raggruppare un certo numero di unità di vendita
 - 3- Imballaggi terziari o imballaggi per il trasporto.

ART. 5 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato A del D.to L.vo 22/97, e secondo le definizioni riportate all'art.4
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinati al riutilizzo e al riciclaggio
- g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.to Lvo. N. 22/97 e s.m.i.
- h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.to Lvo. N. 22/97 e s.m.i.
- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività dalle quali originano i rifiuti;
- j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.to Lvo.n. 22/97 e s.m.i. nonché le attività di recupero consistenti nella messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.vo Lvo 22/97 e s.m.i.
- m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti; alle condizioni indicate dal D.to L.vo 22/97
- o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti
- p) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità
- q) detenzione iniziale: funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi;
- r) conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, in altre parole consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;
- s) isola ecologica: zona dotata dei Contenitori per il conferimento dei Rifiuti misti e delle principali frazioni di rifiuto, eccetto gli Ingombranti;
- t) contenitore: recipienti in grado di accogliere i rifiuti conferiti dal produttore. Si riconoscono tra detti contenitori i cassonetti, muniti di ruote e non, le campane per la raccolta di rifiuti riciclabili e altri contenitori che debbono in ogni caso rispettare norme igienico-sanitarie per evitare danni alla salute;
- u) stazione di conferimento o riciclerie: zona recintata e presidiata, dotata dei necessari Contenitori, per il Conferimento differenziato, da parte degli Utenti, di tutte le tipologie di rifiuti come vetro, carta, cartone, plastica, metalli, RUI (diversi tipi), RUP (diversi tipi);
- v) raccolta porta a porta: raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dal Gestore;

- w) raccolta per punti: raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti da cassonetti di grandi dimensioni (scarrabili) depositati per un tempo breve (un giorno) in date e punti del territorio comunale concordati con il Gestore del servizio allo scopo di facilitare agli Utenti il conferimento di detti Rifiuti;
- x) raccolta su chiamata: di rifiuti urbani ingombranti e dei beni durevoli che per le loro dimensioni non possono essere conferiti nei cassonetti stradali e degli scarti verdi, sfalci e potature, con raccolta concordata preventivamente dall'utente con il gestore;
- y) spazzamento: operazione specificamente rivolta alla rimozione ed all'asporto dei Rifiuti Urbani Esterni;
- z) trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica));
- aa) valorizzazione: ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di Rifiuti (Es. pressatura in balle, ecc.);
- bb) piattaforma autorizzata: area attrezzata per il trattamento dei Rifiuti Urbani e/o speciali, gestita da Azienda od Ente in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- cc) stazione mobile: mezzo mobile autorizzato itinerante in città, munito di scomparti a tenuta stagna per la raccolta di rifiuti provenienti da abitazioni civili, prevalentemente costituiti da Rifiuti Urbani Pericolosi;
- dd) dissipatore: attrezzatura per la triturazione della frazione organica domestica.

ART. 6 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI

1. Tutti i produttori di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, sono utenti del Servizio Comunale espletato dal Gestore del servizio, e pertanto soggetti alla relativa Tariffa.
2. I Rifiuti Urbani ed Assimilati devono essere tenuti esclusivamente all'interno dei luoghi di formazione del rifiuto stesso. Il Produttore è tenuto a conservare i Rifiuti separatamente a seconda della destinazione finale in conformità con le disposizioni riguardanti la Raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, nei contenitori stradali, o richiedendo gli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal gestore o dall'Amministrazione c.le
4. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

A- PER I RIFIUTI SECCHI NON RICICLABILI (cassonetti stradali)

Il conferimento dei rifiuti nel cassonetto è regolamentato dalle seguenti norme:

- a- Devono essere chiusi lo sportello o coperchio del contenitore dopo l'uso
- b- Gli imballaggi voluminosi, devono essere preventivamente ridotti di volume
- c- Nel caso di raccolta su prenotazione, devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dal Gestore, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incostuditi, devono essere collocati di fronte o in prossimità dell'utenza a cui i rifiuti appartengono, e collocati in modo di non creare intralcio alla viabilità pedonale e veicolare.
- d- I rifiuti misti devono essere introdotti nel cassonetto in sacchi ben chiusi, in modo di evitare l'imbrattamento dei cassonetti e la produzione di odori molesti
- e- è vietato mescolare nel sacchetto per i rifiuti urbani:
 - Rifiuti riciclabili secchi e organici
 - Rifiuti Urbani Pericolosi,
 - Rifiuti Ingombranti,
 - Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani,
 - Sostanze liquide,
 - materiali (metallici e non)

B) PER I RIFIUTI RICICLABILI (campane carta, multiraccolta, bidoncini per farmaci e batterie)

Ciascuna tipologia di Rifiuto dovrà essere conferita “solo” nel contenitore ad essa predisposto.

1. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate.

C) PER I RIFIUTI ORGANICI (bidoncini stradali a fianco dei cassonetti)

1. il conferimento della frazione organica (soli scarti alimentari) deve avvenire utilizzando gli appositi contenitori (bidoncini) stradali conferendo il rifiuto in sacchi (possibilmente biodegradabili)ben chiusi e richiudendo il coperchio

ART. 7 DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. E' vietato il conferimento di rifiuti oggetto di Raccolta Differenziata nei cassonetti predisposti per la raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato.

2. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto sia esso solido, semisolido, o liquido, di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige anche per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento comunale di polizia municipale, chiunque viola i divieti di cui al comma 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. In caso di inadempienza il **Dirigente preposto dal Comune** dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, allo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

4. Il **Dirigente preposto dal Comune** può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

5. Oltre al divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, è vietato:

- a) rovistare, recuperare e selezionare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale;
- b) conferire i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto dal Gestore; e dall'Amministrazione c.le
- c) danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;
- d) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- e) conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- f) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. N.22/97;
- g) conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
- h) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- i) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- j) abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;
- k) incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da "frazione verde" (sfalci, potature, fogliame, ramaglie);
- l) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;
- m) conferire rifiuti comunque classificati che non siano prodotti nel territorio comunale
- n) introdurre nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente.

6. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

7. E' vietato conferire la frazione verde (erba, foglie, ramaglie) nei cassonetti stradali, anche se la stessa è classificata quale rifiuto urbano assimilato. L'utente ha l'obbligo di conferire la frazione verde al servizio pubblico nelle specifiche modalità di raccolta indicate nel Disciplina tecnica

8. La collocazione della struttura di compostaggio (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) non potrà comunque risultare a distanza inferiore a 5 m. dal confine della proprietà e dalle abitazioni.

ART. 8 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI

1. Il Comune e il Gestore definiscono di comune accordo le categorie di rifiuti per i quali attivare la Raccolta Differenziata e le relative aree di intervento.
Il Gestore avrà cura di rendere note eventuali modifiche alle modalità di gestione del Servizio di raccolta sia dei rifiuti urbani che di quelli differenziati.
2. Il servizio di Raccolta Differenziata è attivato nella misura più ampia per i rifiuti riciclabili (Rifiuti Urbani Pericolosi, per i Rifiuti Urbani Ingombranti per i rifiuti da imballaggio secondari, per le bio-masse, per la frazione organica ecc.)
Il servizio sarà eseguito dal Gestore secondo le modalità del nel Disciplinare
3. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Parrocchie, Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private, se non preventivamente autorizzate dall'Amm.ne C.le, tramite apposita convenzione
4. E' vietato conferire rifiuti o categorie di rifiuto, ancorché recuperabili, a operatori non autorizzati ai sensi del presente articolo.
5. Il Gestore del servizio potrà attivare in forma sperimentale, di comune accordo con l'Amministrazione, in ambiti territoriali da definirsi, forme di Raccolta Differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

ART. 9 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Per situazioni eccezionali ed urgenti il Sindaco può emettere, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti normative, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 10 COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE

- 1 Il Comune promuove il compostaggio in proprio dei rifiuti umido organico di cucina unitamente al rifiuto verde del giardino/orto direttamente nella proprietà privata dell'utente.
- 2 Gli utenti che sottoscrivono la prevista Convenzione come da modulo allegato, e possono ottenere una riduzione della tariffa (per la sola parte variabile) nella misura stabilita dall'Amm.ne C.le.
- 3 Il Compostaggio può essere effettuato utilizzando diverse metodologie quali:
 - a) il cumulo e/o contenitori aerati autocostruiti purché riparati dalla pioggia con teloni traspiranti tessuto non tessuto o con coperchi;
 - b) composter acquistata dall'utente, che consentono di compostare in modo ottimale il rifiuto organico da cucina e quello verde del giardino.
 - c) concimaia, attraverso la realizzazione di un buca di profondità minima di 40 cm e con le dimensioni minime di cm 150 x cm 150.
- 4 I punti sulla proprietà privata dove viene effettuato il compostaggio devono essere ubicati in una posizione tale da non recare disturbo ai vicini e comunque ad una distanza non inferiore ai cinque metri dal confine e dalle abitazioni.
- 5 Il compostaggio deve essere effettuato a regola d'arte. In particolare durante la fase di

compostaggio si deve:

- a- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare garantendo un buon equilibrio tra gli scarti umidi quali erba, scarti di cucina con quelli più secchi quali rami legni di piccole dimensioni provenienti dalle potature, foglie secche.
- b- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico della biomassa;
- c- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione dei compost finalizzata ad un successivo utilizzo agronomico dello stesso sul terreno di proprietà.
- d- L'utente nel ciclo di produzione del compost, deve in fase di controllo, dimostrare di aver raggiunto il prodotto finito. Il mancato ottenimento del prodotto finito compost, (con conseguente conferimento di quanto ottenuto a smaltimento) non potrà essere riconosciuto quale elemento al fine di ottenere una riduzione della tariffa.

6 La conformità del procedimento di compostaggio e l'effettiva messa in pratica dello stesso secondo le specifiche di cui alle lettere precedenti, possono essere accertati a cura del Comune e/o da parte personale incaricato dal Comune. L'utente, con la convenzione di cui al comma 1, si impegna ad accettare le verifiche periodiche, ed a consentire l'accesso alla proprietà privata, onde evitare il decadimento delle agevolazioni per la riduzione della tariffa.

7 Qualora non sussistano più i prerequisiti per la riduzione in quanto il produttore fosse impossibilitato o non più interessato ad effettuare il compostaggio domestico, l'utente è obbligato a comunicare all'Ufficio comunale preposto l'avvenuta variazione e deve usufruire dei servizi pubblici per la raccolta dei rifiuti organici e/o del servizio per l'asporto a domicilio dei rifiuti verdi.

TITOLO II°

CRITERI DI ASSIMILABILITA'

ART. 11 CRITERI E MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità provenienti dalle seguenti attività:

- a) rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali, pubblici esercizi;
- b) rifiuti derivanti da attività ospedaliere; Legge n.254/2003
- c) rifiuti derivanti da attività artigianali produttive e di servizio extra residenziale, da attività di deposito;
- d) stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili;
- e) rifiuti derivanti da insediamenti produttivi;
- f) rifiuti derivanti da attività agricole.(Delibera G.ta Regionale 1261 del 20/4/1999)

Il Produttore di rifiuti "assimilati agli urbani" indicati con apposita deliberazione del comune, che rispettano i criteri quali e quantitativi di assimilazione, potrà provvedere alla raccolta e invio a riciclaggio con Ditte Esterne autorizzate, stipulando con le stesse apposita convenzione dimostrandone la destinazione e il riutilizzo.(legge 179 del 31/07/2002)

2. I criteri di assimilazione verranno automaticamente modificati con l'emanazione della specifica normativa statale di riferimento.

ART. 12 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI: CRITERI QUALITATIVI

Si intendono rifiuti speciali assimilati agli urbani, i rifiuti non pericolosi costituiti da manufatti e materiali come elencato nel seguito, o similari:

Alimenti (scarti di) non liquidi

Alimenti deteriorati

Alimenti inscatolati deteriorati

Animali (residui) di estrazione di principi attivi

Bacelli

Bucce

Caffè (scarti di)

Camere d'aria

Carta

Carta adesiva

Carta (fogli di)

Carta metallizzata

Carta plastificata

Cartone

Caseina

Cassette

Caucciù (polvere, manufatti e ritagli di)

Cavi (materiale elettrico)

Cellophane

Copertoni
Feltri (tessuti non tessuti)
Ferro (manufatti di)
Fibre (scarti di)
Fiori (scarti di)
Fusti (vuoti)
Frutta (scarti di lavorazione)
Erbe (scarti di)
Gesso (frammenti di)
Gesso (pannelli di)
Gomma (polvere, manufatti e ritagli di)
Imbottiture
Isolanti termici e acustici (lane di vetro e di roccia)
Juta (scarti di)
Lane di vetro
Latta (fusti di)
Lattine
Lastre (fotografiche e radiografiche)
Legno (pannelli di)
Legno (scarti di)
Legno (pasta di, anche umida purché palpabile)
Linoleum
Materiale elettrico (cavi)
Metallo (imballaggi)
Moquette
Molitoria (scarti di industria)
Nastri abrasivi
Ortaggi (scarti di lavorazione)
Paglia (prodotti di paglia)
Pagliette (di ferro)
Pallets
Pastificazione (residui di industria)
Pavimenti (scarti di)
Plastica
Plastica (fogli metallizzati di)
Plastica (fusti di)
Plastica (pannelli di)

Pelli

Pelli (similpelle)

Pellicole

Resine (termoplastiche e termoindurenti, manufatti di)

Rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere

Rivestimenti (in guaine)

Roccia (lana di)

Sacchi (di carta o plastica)

Sanse esauste

Segatura

Spugna di ferro

Stracci

Stucco (frammenti di)

Sgranatura (scarti di)

Sughero (frammenti e manufatti di)

Tappezzeria

Tessuti (non tessuti)

Tessuto (scarti e ritagli di)

Trucioli di legno

Vegetali (scarti di)

Vegetali (residui di estrazione di principi attivi)

Verdure (scarti di)

Vetro (fusti di)

Vimini (frammenti e manufatti di)

Tali materiali devono comunque avere i seguenti requisiti:

- a) non devono essere stati contaminati con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- b) il loro smaltimento non deve dare luogo ad emissioni, affluenti o effetti che comportino maggiori pericoli per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dal trattamento, nello stesso impianto, di soli rifiuti urbani;
- c) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- d) nel caso di compostaggio, il compost prodotto deve possedere tutti i requisiti fissati per questo materiale.

ART. 13 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ' SANITARIA, COMMERCIALE, E DI SERVIZI

1. Sono assimilati ai Rifiuti Urbani senza necessità di ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti da:
 - a) strutture sanitarie pubbliche e private, con esclusione di quelli derivanti da medicazioni, rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - b) uffici e locali di Enti Pubblici, fondazioni e associazioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ;
 - c) servizi scolastici pubblici e privati e loro pertinenze con esclusione delle superfici di formazione di rifiuti pericolosi quali laboratori
2. Sono assimilati ai Rifiuti Urbani, previo accertamento del rispetto dei criteri quali-quantitativi, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività svolte da privati:
 - a) attività ricettivo alberghiere e collettività, mense, ristorazione in genere
 - b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali, commerciali
 - c) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni
 - d) attività di vendita al minuto e relativi magazzini
 - e) pubblici esercizi
 - f) attività artigianali di servizio alla residenza.

ART. 14 ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DA ATTIVITÀ' AGRICOLE

1. Sono Assimilati agli Urbani gli scarti di potatura e sfalcio dei giardini, orti, aree piantumate, anche se il produttore, in considerazione dei quantitativi raccolti può decidere per essi forme differenziate di auto smaltimento (concimaia).
2. Sono esclusi in qualsiasi modo dall'assimilazione i contenitori di fitofarmaci

ART. 15 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani:
 - a) i rifiuti per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di **rifiuti non pericolosi**, oltre, naturalmente ai pericolosi.
 - b) rifiuti comunque provenienti, anche se compatibili da un punto di vista qualitativo con i Rifiuti Urbani, ma in peso o in volume tali da superare le potenzialità di raccolta e smaltimento.
2. Non possono inoltre essere assimilati agli urbani quei Rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il Servizio come ad esempio :
 - a) materiali non aventi consistenza solida
 - b) materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati
 - c) materiali fortemente maleodoranti
 - d) materiali eccessivamente polverulenti
3. Ulteriori casi di esclusione, possono essere definiti con ordinanza del Dirigente del competente Settore del Comune, su proposta del gestore.

ART. 16 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI, SMALTIMENTO E TASSAZIONE

1. E' garantito lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani che rispettano i criteri di cui agli articoli precedenti, attraverso l'ordinario servizio di raccolta.

2. Alle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, , viene applicata la Tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei Rifiuti Urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento. fatta salva la volontà del produttore di effettuare la raccolta in modo autonomo certificato da ditte specializzata, dimostrandone quindi il reale reimpiego e rientrando in tal modo negli sgravi previsti per la sola parte variabile del servizio.

ART. 17 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI: RACCOLTA E SMALTIMENTO

1. La raccolta e lo smaltimento dei Rifiuti Speciali è a carico del “Produttore” che deve stipulare contratti con Ditte specializzate.

2. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani, che non ricadono nella privativa comunale. Dovranno prevedere quindi in caso di attivazione un apposita tariffa (costi di esecuzione per coprirne i costi) e non possono prevedere alcuna riduzione della tariffa stessa.

Tali servizi non devono essere considerati obbligatori nel caso in cui il detentore di Rifiuti Speciali non Assimilati dimostri di assolvere ai propri obblighi con le seguenti modalità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario previsto dalla normativa vigente.

ART. 18 COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1- Allo scopo di rendere più rapide le procedure di classificazione dei rifiuti, provenienti dalle attività individuate dagli art 11e art. 13, nelle categorie di qualità di cui all'art 12, nei casi di maggiore rilevanza igienico-sanitario e/o che presentino dubbi interpretativi il Comune si avvarrà di apposita Commissione Tecnica Consultiva così composta:

- Un Dirigente e un funzionario del Comune, quest'ultimo con funzioni anche di Segretario della Commissione
 - due tecnici esperti del Gestore
- 2- Potranno partecipare alle riunioni come consulenti, esperti esterni nominati dal Comune e dal Gestore.
- 3- I verbali della Commissione dovranno essere trasmessi ai componenti tecnici, che ne cureranno l'inoltro agli Enti di appartenenza, per opportuna conoscenza.

TITOLO III°

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 19 MODALITÀ' DI CONFERIMENTO

I Rifiuti Urbani ed Assimilati devono essere conferiti a cura del produttore:

- nei contenitori stradali dedicati agli specifici flussi di rifiuti;
- presso punti specifici, anche a domicilio su appuntamento;

ART. 20 CONTENITORI STRADALI DEDICATI

1. I contenitori devono essere dislocati in appositi spazi opportunamente allestiti, al fine di garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di asporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano senza creare barriere architettoniche.
2. I contenitori destinati a raccogliere i Rifiuti Urbani ed Assimilati, almeno per quanto concerne il flusso "Rifiuti Secchi non riciclabili", devono essere collocati, di regola, in area pubblica ad una distanza massima guida di mt 150 dalle utenze servite o dall'immissione nella pubblica viabilità di strade private. La distanza potrà essere superiore al valore guida solo in caso di bassa densità abitativa, conformazione particolare della strada o presenza di divieti e/o sensi unici che rendano impossibile il transito e la sosta di sicurezza dei mezzi atti allo svuotamento dei contenitori stessi. In tali casi, la distanza massima non potrà comunque superare i 250/300 metri
3. Il Gestore ha l'obbligo di collocare i contenitori all'interno delle aree private (previa autorizzazione del proprietario) esclusivamente nei casi seguenti:
 - a) particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica;
 - b) produzione dei rifiuti in quantità tali per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento o di abusivo conferimento.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura dell'Ente Gestore del servizio.
5. Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari, i contenitori possono essere di proprietà dell'utente privato, che ne effettua un utilizzo personale (es. ristoranti , pizzerie) ne cura la manutenzione, la pulizia e se del caso la sostituzione
6. L'area interessata dal contenitore stradale deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo, o posta dove possibile in una rientranza del marciapiede appositamente realizzata (nicchia). Devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
7. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
8. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione, lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
Pertanto gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
9. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi di contenimento per la frazione secca non riciclabile, organica e secca riciclabile, sulla base di standards proposti dal Gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

ART. 21 DIVIETI CIRCA LA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI

E' vietata la collocazione dei contenitori :

- a) A una distanza inferiore di :
 - 1.1. metri 10 da intersezioni stradali, curve, o incroci semaforici,

- 1.2. metri 5 da passaggi pedonali;
 - 1.3. metri 5, da ingressi: di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie, alimentari, tavole calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti) e farmacie.
- b) entro la distanza di visibilità (minimo 5 metri) presso passi carrabili;
 - c) metri 5 nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto
 - d) a meno di 14 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre forme di materiale infiammabile;
 - e) a meno di metri 10, da cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

ART. 22 CONTENITORI IN PUNTI SPECIFICI"

Il Comune provvederà ad individuare, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui il Gestore collocherà periodicamente e per la durata di un solo giorno dei contenitori di sufficiente capacità (scarrabili) in occasione di mercati, fiere, e manifestazioni.

ART. 23 CONFERIMENTO DEI "RIFIUTI OMOGENEI"

1. E' obbligatorio il conferimento separato negli appositi contenitori (o luoghi se esistenti) situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche (ristoranti, bar,) dei seguenti rifiuti :
 - a) Vetro;
 - b) Carta e cartone;
 - c) Plastica;
 - d) Metalli tipo lattine di alluminio e stagnola, acciaio;
 - e) Organico.
2. Sono da ritenersi Rifiuti destinati a raccolta differenziata anche i Rifiuti Speciali Assimilati poiché, per la loro stessa definizione, comprendono le categorie merceologiche elencate al precedente comma 1.
3. I contenitori per vetro, carta, plastica, metalli sono collocati generalmente a fianco o nelle vicinanze degli altri contenitori per rifiuti, " cassonetti per la frazione secca o bidoncini per la frazione organica "
Saranno altresì collocati nei quartieri con maggiore densità abitativa e in prossimità di scuole e di pubblici esercizi
- 4- Il Gestore potrà decidere, sentito il Settore competente del Comune, di modificare i criteri di separazione anche in relazione alle attrezzature disponibili.

ART. 24 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. E' tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi
 - a) nei cassonetti o
 - b) nei punti di accumulo specifici per raccogliere
 - i) Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani

- ii) o destinati ad accogliere Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, ma comunque destinati allo smaltimento finale in
 - (1) discariche per rifiuti non pericolosi
 - (2) ad altri impianti di smaltimento di Rifiuti Urbani.
- 2. Tutti i RUP andranno conferiti nei contenitori specifici (o se esistenti alle riciclerie attrezzate.)
- 3. I contenitori di detersivi, candeggina, acidi, solventi di uso domestico possono essere conferiti ai Contenitori della Raccolta Differenziata dopo accurata sciacquatura.

ART. 25 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI

- 1. I rifiuti urbani ingombranti, ed i beni durevoli ad esaurimento della loro durata, devono preferibilmente essere consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti (riducendone il volume per quanto riguarda gli ingombranti) al Gestore del servizio con servizio di raccolta domiciliare su prenotazione.

ART. 26 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

- 1. Il Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli rimanendo a carico del Produttore/Utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi .
- 2. Eventuali materiali aventi dimensioni eccezionali (se non conferibili al servizio pubblico su chiamata) devono essere ridotti dall'Utente per mezzo di pressatura o cesoiatura prima di essere introdotti nel cassonetto stradale.
- 3. I Rifiuti Assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali in quantitativi tali da non compromettere o creare pregiudizio alla raccolta di Rifiuti Urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di Rifiuti Assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.

ART. 27 CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI DA GRANDI UTENZE

Le "Grandi Utenze", quando produttrici di "Assimilati", possono richiedere per grandi quantitativi "dei contenitori dedicati", con relative spese a carico dell'utente.

Per detto servizio l'utenza deve riservare all'interno dell'area di sua pertinenza, adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.

ART. 28 CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

I rifiuti cimiteriali, sono assimilati agli urbani.

- 1. .carta , cartone, plastica o contenitori di plastica, ceri ed altri scarti devono essere recuperati o smaltiti a seconda della tipologia, e conferiti in cassonetti per rifiuti urbani o campane sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.

2. i residui vegetali e scarti di giardinaggi e devono essere smaltiti secondo le stesse modalità previste per la frazione verde territoriale.
3. i frammenti di legname, stoffa ecc..., in attesa dell'emanazione di norme specifiche, devono essere confezionati in appositi contenitori e smaltiti presso impianti di temodistruzione o in discariche per rifiuti urbani.
4. gli scarti metallici quali zinco, ottone, piombo ecc., prima di essere avviati a recupero devono subire, qualora presentino rischi di pericolosità una preventiva disinfezione.
5. i rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione sono considerati inerti
6. le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolte in cassetine di zinco secondo le indicazioni dell'art.36, comma 2 del d.p.r. n.285/90 "regolamento di polizia mortuaria " oppure depositate nell'ossario comunale situato presso il cimitero comunale.

ART. 29 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Il detentore dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani ha l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani e Assimilati.
2. I Rifiuti Speciali non Assimilati agli urbani possono essere conferiti dal detentore a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento, oppure essere raccolti e smaltiti dal detentore stesso.
3. Lo smaltimento dei Rifiuti Speciali Pericolosi deve essere autorizzato dall'Ente competente.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere ai Produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

ART. 30 CONFERIMENTO DEI VEICOLI IN DEMOLIZIONE E LORO PARTI

1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure previste dalla normativa .
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

5. La cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

TITOLO IV°

RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 31 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio Comunale . Entro tale perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Il Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio di Raccolta Differenziata favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione, .
4. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori di ogni tipo, ovunque essi si trovino nel rispetto dell' Art. 1, e del Disciplinare Tecnico

ART. 32 ORARI E FREQUENZE DI RACCOLTA

- 1- La raccolta dei rifiuti da contenitori stradali, viene organizzata mediante suddivisione del territorio di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani (o pomeridiano per mercato settimanale),attraverso l'impiego di idonee attrezzature atte:
 - a- allo svuotamento dei contenitori
 - b- al periodico lavaggio dei contenitori
 - c- alla raccolta dei rifiuti abbandonati o prodotti nelle operazioni di svuotamento a fianco o in prossimità dei contenitori
 - d- al trasferimento dei rifiuti allo smaltimento o riciclaggio
- 2- La frequenza di raccolta, unitamente alla scelta ponderata del numero e del tipo di contenitori, dislocati in ogni zona, devono garantire all'utente la possibilità di conferire i rifiuti sempre all'interno degli appositi contenitori.

ART. 33 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. L'Ente Gestore provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, ed i relativi dati dovranno essere resi disponibili all'Amministrazione Comunale suddivisi per flussi: Rifiuti secchi non riciclabili, Rifiuti omogenei (vario tipo), RUP (vari tipi), RUI (vari tipi),rifiuti esterni,
2. I quantitativi di cui al comma precedente, devono essere riportati in dettaglio secondo quanto indicato nel Disciplinare Tecnico.

ART. 34 RACCOLTA "DOMICILIARE"

1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti, in contenitori e/o sacchetti (bio-masse), o raggruppati ordinatamente se voluminosi (ingombranti, beni durevoli), che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.
Il servizio dovrà rispettare quanto specificato nei seguenti commi.
2. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, spetta al Gestore del servizio la pulizia della zona interessata.

3. Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i rifiuti da conferire potranno essere preventivamente posti all'interno della proprietà ed esposti dall'utente nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta
4. I sacchi o i contenitori (in cartone o cassette) per le bio-masse dovranno essere collocati vicino all'accesso della proprietà dell'utente , o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dal Gestore o dagli Uffici Comunali competenti.
5. Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi dovrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire in modo da non costituire alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti.

ART. 35 RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Per alcune tipologie di rifiuti quali rifiuti urbani ingombranti ed i beni durevoli, viene istituita la raccolta su chiamata.
2. Il Servizio sarà disponibile per gli Utenti con frequenza fissata dal Gestore previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza degli stessi nelle forme più idonee.

ART. 36 MODALITA' DI CONFERIMENTO PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, BENI DUREVOLI, ACCUMULATORI AL PIOMBO, BIO-MASSE, OLI ESAUSTI MINERALI E/O VEGETALI, RIFIUTI INERTI

A –PRESSO UTENZE DOMESTICHE

- 1- Al servizio pubblico possono essere conferiti a più riprese tutti i rifiuti classificati urbani e assimilati provenienti e prodotti per definizione dalle utenze domestiche, con quantità ordinarie, indicate in via indicativa con una volumetria complessiva di mc. 1,00, demandando a successivo specifico provvedimento del Dirigente del Settore competente, la quantificazione delle tipologie conferibili per tipologia al servizi pubblico.
- 2- Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni :
 - a- I produttori dei rifiuti ingombranti devono conferire gli stessi preventivamente smontati e/o ridotti di volume e separati nelle diverse tipologie di rifiuto quali ferro, legno trattato, plastica.
 - b- I beni durevoli devono essere conferiti integri al servizio pubblico senza essere smontati. E' assolutamente vietato rompere le tubazioni dei circuiti per gli impianti di refrigerazione disperdendo il gas contenuto nell'ambiente e/o disperdere eventuali oli di motore in essi contenuti e/o rompere i tubi catodici dei televisori.
 - c- Per l'adempimento dei propri obblighi di cui al comma 1, i produttori di rifiuti di cui al presente articolo possono usufruire anche del servizio di terzi a proprie spese.
 - d- il conferimento e l'asporto devono avvenire nell'ora e nel giorno concordato con il gestore del servizio.
 - e- L'utente dovrà conferire il rifiuto a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione. Il deposito provvisorio del rifiuto è consentito dalla sera prima del giorno previsto di raccolta.
 - f- Ai produttori dei rifiuti di cui al presente articolo è vietato trattare, depositare o scaricare in modo incontrollato i suddetti rifiuti. E' inoltre vietato depositarli su terreni vegetali nonché nell'ambiente naturale o nelle acque. E' del pari vietato mescolarli ad altre tipologie di rifiuto.

- g- Per motivi di igiene e di salute pubblica e per la tutela del personale addetto al servizio, il Comune può richiedere l'adempimento di determinate condizioni prima di prendere in consegna i rifiuti conferiti al servizio pubblico. In particolare può essere richiesta una disinfezione e disinfestazione di tali rifiuti oppure la riduzione del loro volume. Qualora tali condizioni non siano rispettate il Comune si sostituisce al cittadini inadempienti addebitando loro i relativi oneri.
- h- La frequenza del servizio è indicata nel Disciplinare Tecnico

B – PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (ATTIVITA' ALBERGHIERE COMMERCIALI ECC.)

- 1- Al servizio pubblico possono essere conferiti a più riprese tutti i rifiuti classificati urbani e assimilati provenienti e prodotti per definizione dalle utenze non domestiche, con quantità ordinarie, indicate in via indicativa con una volumetria complessiva di mc. 2,00, demandando a successivo specifico provvedimento del Dirigente del Settore competente, la quantificazione delle tipologie conferibili per tipologia al servizi pubblico.
- 2- Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni :
 - a- I produttori dei rifiuti ingombranti devono conferire gli stessi preventivamente smontati e/o ridotti di volume e separati nelle diverse tipologie di rifiuto quali ferro, legno trattato, plastica.
 - b- I beni durevoli devono essere conferiti integri al servizio pubblico senza essere smontati. E' assolutamente vietato rompere le tubazioni dei circuiti per gli impianti di refrigerazione disperdendo il gas contenuto nell'ambiente e/o disperdere eventuali oli di motore in essi contenuti e/o rompere i tubi catodici dei televisori.
 - c- Per l'adempimento dei propri obblighi di cui al comma 1, i produttori di rifiuti di cui al presente articolo possono usufruire anche del servizio di terzi a proprie spese.
 - d- il conferimento e l'asporto devono avvenire nell'ora e nel giorno concordato con il gestore del servizio.
 - e- L'utente dovrà conferire il rifiuto a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione. Il deposito provvisorio del rifiuto è consentito dalla sera prima del giorno previsto di raccolta.
 - f- Ai produttori dei rifiuti di cui al presente articolo è vietato trattare, depositare o scaricare in modo incontrollato i suddetti rifiuti. E' inoltre vietato depositarli su terreni vegetali nonché nell'ambiente naturale o nelle acque. E' del pari vietato mescolarli ad altre tipologie di rifiuto.
 - g- Per motivi di igiene e di salute pubblica e per la tutela del personale addetto al servizio, il Comune può richiedere l'adempimento di determinate condizioni prima di prendere in consegna i rifiuti conferiti al servizio pubblico. In particolare può essere richiesta una disinfezione e disinfestazione di tali rifiuti oppure la riduzione del loro volume. Qualora tali condizioni non siano rispettate il Comune si sostituisce al cittadini inadempienti addebitando loro i relativi oneri.
 - h- Nella raccolta non rientrano tutti i sanitari (lavandini, bidet, vasche, ecc.) gli inerti da lavorazione o demolizione (ceramiche, piastrelle, sassi ecc.) gli oli minerali o vegetali da smaltirsi con apposita convenzione
 - i- I rivenditori, nell'attesa che vengano stipulati gli accordi di programma di cui al comma 2 dell'art. 44 del D. Lgs. N. 22/97, provvederanno allo smaltimento dei beni durevoli mediante conferimento al servizio pubblico salvo diversa successiva disposizione del Dirigente del Settore competente, sulla quantità dei beni durevoli conferibili al servizi pubblico, da regolamentarsi se del caso con apposita convenzione tra Comune, rivenditore e Gestore.
 - j- La frequenza del servizio è indicata nel Disciplinare Tecnico

C) QUANTITA' STRAORDINARIE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Il conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo, conferiti in unica soluzione in quantità straordinaria, comporterà a carico del richiedente l'intero costo del servizio di raccolta .

ART. 37 RACCOLTA DEI RIFIUTI MISTI (frazione secca)

1. L'attivazione dei vari servizi di raccolta differenziata nel territorio, consente di classificare il rifiuto rimanente nel cassonetto come frazione secca.
2. La frequenza dell' asporto farà riferimento al Disciplinare Tecnico.

ART. 38 RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La raccolta della Frazione Verde dei Rifiuti Urbani viene effettuata con il sistema "domiciliare", con modalità di raccolta e conferimento descritte nel Disciplinare Tecnico.
2. E' vietato il conferimento delle bio-masse nei cassonetti stradali destinati alla raccolta della frazione secca

ART.39 RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA

1. La raccolta della Frazione Umida dei Rifiuti Urbani viene effettuata con modalità di raccolta e conferimento descritte nel Disciplinare Tecnico

ART. 40 RACCOLTA DEI RIFIUTI OMOGENEI QUALI CARTA,CARTONE,VETRO,METALLI,PLASTICA

- 1- Il servizio di raccolta di questi rifiuti viene svolto mediante gli appositi contenitori (campane) stradali dedicati alla raccolta differenziata.
- 2- Il servizio comprende anche la giornaliera raccolta di tutti i rifiuti riciclabili che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori stessi
- 3- La frequenza di svuotamento dei contenitori viene indicata nel Disciplinare Tecnico
- 4- La frequenza di raccolta, unitamente al numero e al tipo di campane (carta o multimateriale), dislocati in ogni zona, devono garantire all'utente la possibilità di conferire i rifiuti sempre all'interno degli appositi contenitori
- 5- La raccolta degli imballaggi di cartone, viene effettuata tramite servizio dedicato

ART. 41 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Viene effettuata la raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani Pericolosi attraverso appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e posizionati a cura del Gestore.
2. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare Tecnico

ART. 42 RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta dei RUI avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) su chiamata dei Rivenditori con i quali il Gestore del servizio ha concordato il ritiro dell'usato restituito dai clienti. La raccolta dei pneumatici usati rientra nella Raccolta dei RUI solo per modiche quantità
 - b) su chiamata dell'Utente a domicilio
 - c) presso insediamenti produttivi su chiamata per modiche quantità
2. E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato e delle associazioni di volontariato espressamente autorizzate

ART. 43 RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI

1. I contenitori del Cimitero destinati alla raccolta delle bio-masse (cassonetti e cassone multibenna) verranno vuotati con le modalità descritte nel Disciplinare Tecnico

ART. 44 TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il trasporto dei rifiuti ed i mezzi impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico

ART. 45 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

Lo smaltimento dei Rifiuti , salvo casi eccezionali che dovessero presentarsi, verrà fatto direttamente dal Gestore con propri mezzi e maestranze, presso gli impianti autorizzati con le modalità descritte nel Disciplinare Tecnico

ART. 46 ACCESSO ALL'AREA DI STOCCAGGIO PROVVISORIO BIO-MASSE

E' fatto divieto ai privati cittadini di accedere e conferire in proprio Rifiuti soggetti a raccolta differenziata (sfalci, vetro, ingombranti, beni durevoli ecc.). presso i cassoni e l'area di stoccaggio provvisorio per le bio-masse presso il magazzino C.le.

TITOLO V°

NORME E SERVIZI DI IGIENE URBANA

ART. 47 FINALITA' DEL SERVIZIO

- 1- Il Servizio di Nettezza Urbana comprende le seguenti operazioni da distinguersi tra interventi programmati e interventi saltuari, da effettuarsi nelle modalità indicate nel Disciplinare Tecnico

ART. 48 CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono installati appositi cestini secondo le disposizioni emanate dall'Ufficio competente del Comune
2. E' vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensione, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ART. 49 RICHIAMI A REGOLAMENTI COMUNALI E DI POLIZIA URBANA

1 MERCATI

Si rinvia all'art.15 commi 9 e 13 del " Regolamento C.le per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere "

2. AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

Si rinvia all'art7 comma 5 e Art.8 del nel " Regolamento di Polizia Urbana "

3. PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

Si rinvia all'art.9 del " Regolamento di Polizia Urbana "

4. PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Si rinvia all'art.8 del " Regolamento di Polizia Urbana "

5. ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

Si rinvia all'art.27 comma 2 del " Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari "

6. ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Si rinvia all'art.8 del " Regolamento di Polizia Urbana "

7. OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

Si rinvia all'art.28 comma 24 del " Regolamento di Polizia Urbana "

RECUPERO DI ANIMALI MORTI

Si rinvia all'art.28 commi 49 e 50 del " Regolamento di Polizia Urbana "

8. SGOMBERO NEVE: OBBLIGO DEI FRONTISTI

Si rinvia all'art.21 del “ Regolamento di Polizia Urbana “

ART. 50 SERVIZIO ANTIGELO

Gli interventi verranno eseguiti da parte del gestore, nelle modalità descritte nel Disciplinare Tecnico

ART. 51 SGOMBERO NEVE

1. Per “sgombero della neve” si intende l'insieme delle operazioni necessarie per consentire un agevole transito automobilistico e garantire l'utilizzo senza pericolo di sorta, di marciapiedi e aree pedonali in genere.

2. Al verificarsi delle precipitazioni nevose il Comune provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante Ditte specializzate le quali provvederanno allo sgombero della neve dalle sedi stradali, dagli incroci, e lo spargimento di cloruri o di miscele criodratriche

ART. 52 SGOMBERO NEVE: OBBLIGO DEGLI AUTOMOBILISTI

In caso di nevicata eccezionali, con entità superiore ai 20 c.m. verrà fatto obbligo agli automobilisti mediante apposita ordinanza da emanarsi preventivamente dall'Amm.ne C.le, da pubblicizzarsi nelle forme ritenute più idonee, di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni (in deroga ad eventuali regolamenti condominiali) fino a quando il Gestore non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

ART. 53 CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso agli estranei, fatti salvi i necessari permessi a costruire.

2. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte nel Regolamento di Igiene e Sanità.

3. Tali pulizie devono intendersi estese anche nelle aree interne dei cantieri.

4. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

ART. 54 RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche per rifiuti inerti o presso impianto di recupero-valorizzazioni inerti.

2. Gli stessi possono pertanto essere conferiti a cura e spese del produttore, presso ditte specializzate nella lavorazione e riutilizzo degli inerti

ART. 55 SPAZZAMENTO DELLE STRADE

1. Lo spazzamento consiste in aree pubbliche, nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto su strade, piazze, piste ciclabili compresi i marciapiedi, portici, sottopassi, spartitraffico, rotatorie .

2. Il servizio viene effettuato su strade comunali, statali e provinciali, strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

3. Il servizio su aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa.

4. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, nei Regolamenti di igiene e di Polizia Urbana del Comune.

5. Lo spazzamento manuale consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali e meccanici lungo strade, piazze, viali, vie.

6. Lo spazzamento meccanico è il servizio effettuato sull'intera rete delle strade, viali, vie e piazze cittadine, parcheggi e piste ciclabili, che consenta l'impiego di attrezzature spazzatrici e minispazzatrici di tipo meccanico.

ART. 56 LAVAGGIO ATTREZZATURE

1- Le modalità di intervento vengono descritte nel Disciplinare Tecnico

ART. 57 PULIZIA POZZETTI

1. Come da Disciplinare Tecnico, sarà cura del Gestore provvedere a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

ART. 58 AREE DI SOSTA PER I NOMADI

1. Nelle aree assegnate dal competente Dirigente all'eventuale sosta dei nomadi (secondo le normative vigenti) , viene attivato uno specifico servizio di smaltimento.

2. Il dirigente di cui al comma precedente deve rendere note le norme del presente regolamento e le altre eventuali disposizioni inerenti l'igiene urbana che gli assegnatari dell'area sono tenuti a rispettare.

TITOLO VI°

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ART. 59 IL RICONOSCIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni e delle parrocchie, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino con il Comune gli ambiti in cui sono autorizzate ad intervenire e le modalità di intervento,
3. Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o - politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in contrasto con analoghi servizi gestiti al pubblico servizio.
4. Le Associazioni (comprese le parrocchie), indipendentemente dallo svolgimento continuativo e saltuario dell'opera di volontariato relativa ad iniziative di raccolta dei rifiuti nel territorio, dovranno essere autorizzate dal Comune previa Convenzione rilasciata in deroga a quanto previsto del D.to L.vo n.22/97, secondo le indicazioni contenute nella Circolare della Regione Veneto in data 6 Luglio 1998, in materia di micro-raccolta di specifiche tipologie di rifiuto
5. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazione di concorrenza.

ART. 60 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle consuetudini di decoro cittadino.
In particolare nel proprio espletamento tali attività dovranno:
 - a) arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - b) evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c) osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d) garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - e) non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e comunque rispettando le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico
3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.

ART. 61 CONDIZIONI OPERATIVE

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani.

- a) frazione secca (carta, cartone, plastica);
- b) vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- c) alluminio in forma di lattine per liquidi - metalli;
- d) rifiuti ingombranti di origine domestica;
- e) indumenti e simili
- f) materiali ferrosi

2. Si fa espresso divieto di raccolta di:

- a) frazione umida dei rifiuti urbani;
- b) verde da giardino;
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) rifiuti speciali assimilati;
- e) oli e batterie auto.

3. Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate da Comune sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

4. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

TITOLO VII°

CONTROLLI E SANZIONI

ART.62 VIGILANZA

1. La Polizia Municipale ed i funzionari comunali competenti al controllo del servizio, nonché eventuale altro personale individuato con delibera di Consiglio Comunale, assicurano la sorveglianza sul rispetto del seguente Regolamento, delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo all'obbligo del conferimento separato dei Rifiuti Urbani Pericolosi.
2. La Polizia Municipale dovrà anche controllare il rispetto delle ordinanze emanate in attuazione di quanto disposto dal presente Regolamento ed in generale dalla normativa vigente sui rifiuti.

ART.63 SANZIONI

- 1 La sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salva diversa disposizione di Legge, è da € 25,00 ad € 500,00, così come previsto dall'art.7 Bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, secondo le modalità della Legge 689/'81.

ART.64 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

- 1 –Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 22/97 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

ART.65 VALIDITÀ' DEL REGOLAMENTO

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore a seguito pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.
- 2 Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

CONVENZIONE

Per la riduzione della % del relativamente alla parte variabile della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a seguito dell'effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde.

Premessa :

- Visto l'art.10 del regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Abano
- Visto l'art.13 del Regolamento per l'applicazione della tariffa del Comune di Abano Terme

Ciò premesso, con il presente atto si stipula quanto segue :

Art.1

Il Signor . (cognome)(nome)
residente in Abano Terme, in Via n. Tel.
Codice Fiscale

si impegna ad effettuare il recupero della frazione umida (scarti alimentari)e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la propria residenza e per mezzo del compostaggio domestico, e di utilizzare i prodotti ottenuti solo sul proprio orto, giardino, fioriere.

Art.2

Il compostaggio sarà effettuato utilizzando la seguente struttura, a cura e spese dell'utilizzatore, producendo documentazione fotografica e documentazione d'acquisto a seconda della struttura scelta.

- Composter (acquistato dall'utente)
- Cassa di compostaggio/cumulo (auto costruito purché riparato dalla pioggia con teloni traspiranti, tessuto non tessuto o coperchio
- Concimaia (mediante una buca di profondità minima di cm.40 e con dimensioni minime di cm. 150 x 150

Art.3

Una qualunque delle strutture di compostaggio indicate all'art.2, dovranno essere collocata ad una distanza:

- superiore a cinque metri dal/dai confine/i della proprietà
- inferiore a cinque metri dal/dai confine/i della/e proprietà, previo accordo sottoscritto dal/dai confinante/i , allegando copia dell'accordo alla presente convenzione

Art.4

Il Comune di Abano Terme, accorda al soggetto indicato all'art.1 della presente convenzione, la riduzione del% della parte variabile della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Art.5

La riduzione della tariffa avrà decorrenza dal primo giorno successivo alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art.6

La presente convenzione ha validità fino alla data del 31 Dicembre 2004, e dovrà essere sottoscritta nuovamente di anno in anno, salvo decadenza immediata nel caso in cui:

- le verifiche periodiche che verranno effettuate (a cui il soggetto identificati all'art.1 si impegna ad accettare) , previo appuntamento telefonico da parte del responsabile dei servizi di igiene urbana del Comune, o dalla Polizia Municipale, o dal personale del Gestore dei servizi di asporto rifiuti incaricato dal Comune, accertino la non conformità di quanto convenuto nei precedenti articoli
- la procedura non corretta per la maturazione del rifiuto, provochino l'emanazione di odori sgradevoli alle proprietà confinanti.
- Il conferimento di tutto o in parte del rifiuto destinato al compostaggio (frazione umida e verde) al servizio pubblico (cassonetti o raccolta domiciliare)

IL DIRIGENTE DEL V° SETTORE